

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi ai fini dello svolgimento di un'occupazione retribuita e di attività di lavoro autonomo. DOC. COM(2001)386.

La base giuridica della proposta di direttiva¹ viene individuata dalla Commissione nell'art. 63, par. 3 del TCE nella parte in cui prevede che il Consiglio adotti "misure in materia di politica dell'immigrazione nei seguenti settori: a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno" e pertanto neppure per tale proposta di direttiva esiste il vincolo quinquennale per la sua approvazione.

Invero, il Servizio giuridico del Consiglio dell'Unione europea, il 12 novembre 2002, ha rassegnato il proprio parere sulla questione della base giuridica, concludendo che, per consentire allo straniero titolare del "permesso di soggiorno-lavoratore subordinato" il diritto di svolgere le attività ammesse dal "premessio" stesso (art. 11, par. 1, lett. *e*) ed ottenere la parità di trattamento rispetto ai cittadini dell'Unione per quel che concerne le condizioni di lavoro (art. 11, par. 1, lett. *f*, punto *i*), la base giuridica corretta deve individuarsi nell'art 137, par. 3 del TCE². Pertanto uno dei punti più qualificanti della proposta di direttiva viene sottratto alla materia "migrazione" per essere riportato nella materia "lavoro". I pareri del Servizio giuridico non sono, tuttavia, vincolanti per il Consiglio anche se la presumibile ferma opposizione del Governo federale tedesco, restio ad invadere la competenza in materia di lavoro, in quel Paese riservata ai *lander*, renderà particolarmente difficile qualsiasi accordo.

Per i le insuperabili difficoltà insorte già dalla sua prima lettura, avvenuta nel Gruppo Migrazione, nel Consiglio GAI del novembre 2003, i partner comunitari hanno fatto stato dell'impossibilità di continuare la negoziazione sul testo proposto. Probabilmente la Commissione ne tenterà una riscrittura.

Riguardo al merito della proposta di direttiva, il giudizio è sostanzialmente negativo, in quanto rigida, ferragginosa ed eccessivamente complicata. Per stessa ammissione della Commissione Europea, essa, più che uno strumento per regolare l'immigrazione come fenomeno duraturo o permanente, si pone come strumento per regolare una momentanea carenza di manodopera all'interno dell'Unione europea e, quindi, una provvisoria circolazione di lavoratori extracomunitari.

Fra le disposizioni che hanno suscitato le maggiori critiche, basti ricordare la previsione che il "permesso di soggiorno - lavoratore" racchiude in sé visto di ingresso, permesso di soggiorno e permesso di lavoro (art. 4); la previsione della titolarità del solo lavoratore a presentare la domanda per il "posto vacante", escludendo così la possibilità della chiamata diretta da parte del datore di lavoro (articolo 5); oppure la previsione dell'obbligatorietà del preventivo ricorso del mercato nazionale e comunitario del lavoro ("test di vacanza" del posto di lavoro) prima di poter procedere all'assunzione di un cittadino di un Paese terzo (art 6).

L'obbligatorietà del "test di vacanza" assume, poi, valenze diverse (e contraddittorie) nelle diverse disposizioni: si riduce a tal punto che esso potrà considerarsi superato se il datore di lavoro è disposto a pagare una "certa somma di denaro alle autorità competenti" (art. 6, comma 5), ma può ampliarsi a dismisura fino a provocare la risoluzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per il solo fatto che al primo rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero assunto, un cittadino europeo si dichiara disposto ad occupare quel posto di lavoro (articolo 7, comma 1).

Si ricorda, infine, la disposizione contenuta nell'articolo 19, secondo cui il cittadino di un Paese terzo che voglia esercitare in un Paese membro una attività economica autonoma, oltre ai requisiti finanziari e professionali deve *"dimostrare che l'attività economica autonoma creerà*

¹ COM(2001)386 in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 332 E del 27 novembre 2002.

² "Tuttavia, il Consiglio delibera all'Unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento Europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, nei seguenti settori: Condizioni di impiego dei cittadini dei Paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della Comunità."

opportunità di occupazione per il richiedente ed avrà un effetto positivo sull'occupazione nello Stato membro interessato o sul suo sviluppo economico". Questa disposizione, oltre alle indubbe difficoltà applicative, permetterà a ben pochi artigiani o lavoratori autonomi con imprese di piccole dimensioni di poter far ingresso nello spazio europeo.